

## Relazione illustrativa

Il presente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, disciplina le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica (*"due diligence"*) ai fini fiscali.

L'obiettivo della lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale ha da sempre rappresentato una priorità per l'Italia, che ha supportato costantemente le iniziative a livello internazionale volte a promuovere lo scambio automatico di informazioni tra Stati.

Con l'approvazione nel 2010, da parte del Congresso degli Stati Uniti, del *«Foreign Account Tax Compliance Act»* (comunemente denominato FATCA), che prevede l'obbligo, in capo alle istituzioni finanziarie non statunitensi, di identificare la propria clientela al fine di comunicare all'Autorità statunitense (*Internal Revenue Service*) le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi e da soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti, si è sviluppata una spinta politica per l'adozione di uno *standard* globale di scambio di informazioni. Tuttavia, la vera svolta che ha ampliato enormemente il campo d'azione della trasparenza fiscale è stata la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati Uniti d'America e vari altri Paesi (inclusi tutti gli Stati membri dell'Unione europea) sullo scambio automatico di informazioni, finalizzati ad applicare tale normativa.

In particolare, la necessità di superare gli ostacoli giuridici connessi all'applicazione della normativa FATCA e di rendere lo scambio di informazioni reciproco, ha condotto dal febbraio 2012 i Paesi del "G5" (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia) ad avviare trattative con il governo statunitense per la elaborazione di un modello di accordo intergovernativo (*Intergovernmental Agreement* – IGA 1) da utilizzare per la futura conclusione di accordi bilaterali con il governo USA.

Tale modello prevede l'invio da parte delle istituzioni finanziarie dei dati relativi ai conti finanziari alle Autorità dei Paesi in cui le istituzioni finanziarie sono localizzate, che provvedono, a loro volta, a trasmetterli all'Autorità statunitense.

Nel contesto internazionale il modello di accordo intergovernativo ha, inoltre, ispirato l'elaborazione, nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di uno standard comune per lo scambio automatico di informazioni (*Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters*), che prevede l'obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati relativi ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, *trust*, fondazioni ecc.) localizzate nel loro territorio.

Lo standard si compone di:

- un modello di accordo intergovernativo che definisce le norme che regolano lo scambio stesso;
- regole comuni che disciplinano le procedure per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione (*Common Reporting Standard* – CRS);
- un Commentario, contenente i principali chiarimenti interpretativi;
- ed, infine di regole tecniche per la trasmissione delle informazioni.

Con riguardo al modello di accordo, è previsto sia un modello bilaterale che multilaterale (*Multilateral Competent Authority Agreement* - MCAA).

La versione completa dello *standard* globale, divulgato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014, è stato approvata nel mese di settembre dello stesso anno dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20.

Oltre 90 giurisdizioni hanno annunciato la loro adesione allo *standard* globale di queste: 56 giurisdizioni si sono impegnate a darvi attuazione dal 2016, per poi scambiare i dati raccolti nel

2017, mentre circa 40 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018).

A fine ottobre del 2014, a Berlino oltre cinquanta Stati, tra cui l'Italia, hanno sottoscritto il primo accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni, al quale hanno aderito successivamente ulteriori Paesi fino a raggiungere il totale di 77 Paesi.

Il MCAA costituisce un accordo amministrativo tra autorità competenti, che poggia la sua base legale sull'art. 6 della Convenzione Multilaterale OCSE-COE e quindi non va ratificato in Parlamento.

**Nel contesto comunitario**, allo scopo di fornire una base giuridica agli Stati membri per l'attuazione dello standard OCSE, **gli Stati dell'Unione europea**, hanno adottato la direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, con la quale è stato ampliato l'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE.

Com'è noto, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce, inoltre, un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie reddituali ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità.

Caratteristica principale della nuova direttiva 2014/107/UE è quella di incorporare, con pochi adattamenti, il CRS nella legislazione europea con effetti dal 1° gennaio 2016 e primo scambio delle informazioni nel 2017.

La predetta direttiva ha la finalità sviluppare e mantenere un unico *standard* globale, in linea con gli sviluppi internazionali, per non duplicare i costi e gli oneri amministrativi sia per il settore finanziario, alle prese con il FATCA, e sia per le amministrazioni finanziarie, e, nel contempo garantire il rispetto della *privacy* dei cittadini, in conformità alle direttive europee in materia.

Per quanto riguarda **la legislazione nazionale**, per rendere operativi gli impegni internazionali, l'Italia ha approvato la legge 18 giugno 2015, n. 95, che oltre a ratificare l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, ha altresì introdotto le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri Accordi e intese tecniche conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo *standard* OCSE, nonché dalla sopra citata direttiva 2014/107/UE.

Si evidenzia, infatti, che le disposizioni della direttiva 2014/107/UE che necessitano, nel contesto dell'ordinamento interno, di norme di rango primario sono già ricomprese nella predetta legge n. 95 del 2015. Tali norme, infatti, essendo rivolte a dare attuazione, oltre alla normativa FATCA, anche al CRS, hanno una formulazione generale in quanto stabiliscono, con riferimento a quest'ultimo settore, gli obblighi da espletare nei confronti di soggetti residenti in Stati esteri, tra i quali rientrano, per l'appunto, gli Stati membri dell'Unione europea.

In particolare, le disposizioni di rango primario contenute nella legge n. 95 del 2015 consistono negli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti (articolo 5) e negli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate degli elementi informativi acquisiti (articolo 4).

Si sottolinea, inoltre, che gli articoli 4, comma 2, 5, commi 6 e 8, 6, comma 3, 7, comma 2, e 8, comma 2, della legge *de qua* prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali ed inoltre le modalità di applicazione delle disposizioni contenute negli indicati articoli 6, commi 1 e 2, 7, comma 1, e 8, comma 1.

In attuazione delle suddette disposizioni, con particolare riferimento alla normativa FATCA, è stato predisposto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2015, n. 187.

Il presente decreto, invece, vale ad attuare la legge 18 giugno 2015, n. 95, e la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale, costituendo, pertanto, uno strumento che permette sia di onorare gli impegni in sede europea, sia quelli derivanti dagli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.

Fatto questo *excursus* di carattere storico, si va ora ad illustrare la disciplina contenuta nel decreto che, come precisato, ha dato attuazione alla direttiva 2014/107/UE, ed ai predetti accordi, introducendo nell'ordinamento italiano lo *standard* elaborato dall'OCSE e divenuto il riferimento imprescindibile per garantire un'efficace azione di contrasto all'evasione fiscale avente carattere transnazionale.

L'**articolo 1** ha una specifica rilevanza nel contesto del provvedimento in esame in quanto contiene le definizioni dei termini che sono utilizzati nell'ambito delle disposizioni presenti nel decreto, individuando sia gli elementi soggettivi (persone oggetto di comunicazione; istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione) che quelli oggettivi (conti oggetto di comunicazione), i quali rappresentano l'ossatura concettuale delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali e della conseguente comunicazione delle informazioni previste dal decreto.

Le prime definizioni contenute nel decreto, necessarie al fine di individuare le giurisdizioni interessate dalla normativa in esame, sono quelle di "*Giurisdizione oggetto di comunicazione*", di "*Giurisdizione partecipante*" e di "*Giurisdizione estera*".

In particolare, la prima locuzione designa qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale lo Stato italiano o l'Unione europea hanno sottoscritto un accordo in forza del quale tale giurisdizione riceverà le informazioni indicate nell'articolo 3 del presente decreto; la seconda, invece, individua quelle giurisdizioni estere, appartenenti all'Unione o con cui la stessa o l'Italia hanno sottoscritto un accordo in base al quale queste giurisdizioni forniranno le medesime informazioni all'Amministrazione finanziaria italiana.

Le predette giurisdizioni sono individuate rispettivamente negli allegati C e D al presente decreto, che contengono elenchi di Stati con i quali sussiste uno strumento giuridico che consente lo scambio di informazioni e che, come si avrà modo di precisare, sono modificabili con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento al concetto di "*Giurisdizione estera*", tale locuzione designa in via generale qualsiasi giurisdizione diversa dall'Italia, ed ha una funzione nell'ambito delle procedure di adeguata verifica a fini fiscali, come si avrà modo di chiarire, in relazione alla identificazione dei conti come conti esteri.

Ciò premesso, sotto il profilo soggettivo, sono state individuate le categorie di intermediari interessate dalla normativa sullo scambio di informazioni, definendo il concetto di "*Istituzione finanziaria*", che viene declinato nelle quattro sottocategorie, rappresentate dalla "*Istituzione di custodia*", dalla "*Istituzione di deposito*", dall' "*Entità di investimento*", dall' "*Impresa di assicurazioni specificata*".

Per delineare il perimetro delle istituzioni finanziarie italiane interessate, viene utilizzato il termine generale di "*Istituzione finanziaria italiana*", che designa qualsiasi istituzione finanziaria residente ai fini fiscali in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione di tale istituzione finanziaria situata al di fuori dell'Italia, nonché qualsiasi stabile organizzazione situata in Italia di un'istituzione finanziaria non residente in Italia.

Tale categoria è stata distinta in due fondamentali sottocategorie: "*Istituzioni finanziaria italiana tenuta alla comunicazione*" e "*Istituzione finanziaria italiana non tenuta alla comunicazione*".

Per quanto concerne la prima categoria è stato redatto un elenco di intermediari finanziari italiani tenuti alla comunicazione, con una norma di "*chiusura*" che consente di attribuire, in via

interpretativa, tale importante qualifica soggettiva anche a soggetti non richiamati, che, tuttavia, abbiano i requisiti previsti per le predette tipologie di istituzioni finanziarie.

In base a tale elenco, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione sono: le banche; le società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF); la società Poste italiane S.p.A., limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta; le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione del risparmio (SGR); le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (CAP), nonché le *holding* di tali imprese che presentano i requisiti per poter essere considerate impresa di assicurazioni specificata; gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano i requisiti per poter essere considerati entità di investimento; le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del TUF, nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-*bis* e 114-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB); le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; i *trust* che presentano i requisiti delle istituzioni di custodia o delle entità di investimento gestite da altre istituzioni finanziarie quando, fatti salvi i casi in cui i *trust* siano qualificabili come istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione, i *trust* medesimi siano residenti in Italia o almeno uno dei suoi *trustee* sia un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; gli emittenti di carte di credito; le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione; qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti propri delle istituzioni di custodia, di deposito, delle entità di investimento e delle imprese di assicurazioni specificate.

Per quanto riguarda le istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione, il decreto individua i seguenti soggetti: il Governo italiano, ogni sua suddivisione, ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto dallo stesso, ivi compreso l'INPS, nonché ogni altra entità statale avente taluni requisiti; le organizzazioni internazionali pubbliche istituite in Italia o aventi sede in Italia, aventi titolo a godere di taluni privilegi, esenzioni e immunità o enti strumentali istituiti dalle stesse nonché ogni altra organizzazione internazionale avente taluni requisiti; la Banca d'Italia; i fondi pensione ad ampia partecipazione aventi specifici requisiti; i fondi pensione a partecipazione ristretta aventi specifici requisiti; i fondi pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale aventi taluni requisiti; un emittente qualificato di carte di credito avente taluni requisiti; un veicolo di investimento collettivo esente avente taluni requisiti; un *trust*, nel caso in cui almeno uno dei suoi *trustee* sia un'istituzione finanziaria italiana, o di una giurisdizione partecipante, tenuta alla comunicazione e fornisca tutte le informazioni dovute in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del *trust* medesimo; infine, le istituzioni finanziarie italiane indicate nell'Allegato B, punto 1, al presente decreto. Si tratta delle entità individuate e segnalate alla Commissione europea come istituzioni finanziarie da considerare quali istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione che, sebbene non comprese in quelle di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, parte B, sezione VIII, Allegato I, della direttiva 2014/107/UE, hanno caratteristiche sostanzialmente simili a quelle delle entità espressamente indicate nella direttiva e presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale.

L'elenco delle predette entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C362, del 31 ottobre 2015, e ricomprende: la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali), nonché le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Nell'articolo 1, comma 1, sono stati definiti, alle lettere p), q) e cc), rispettivamente, i concetti di *“Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante”*, *“Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione”*; *“Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante tenuta alla comunicazione”*; l'individuazione di tali concetti, infatti, si profila necessaria per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, ai fini dell'espletamento degli obblighi derivanti dalle norme contenute nel presente decreto.

In particolare, per *“Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante”* si intende un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partecipante, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione della medesima istituzione che sia situata al di fuori della giurisdizione considerata, e qualsiasi stabile organizzazione situata nella giurisdizione partecipante di un'istituzione finanziaria non residente nella medesima giurisdizione.

Per quanto riguarda il concetto di *“Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione”*, si tratta di ogni istituzione finanziaria che è: un'entità statale, un'organizzazione internazionale o una banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da un obbligo connesso a un tipo di attività finanziaria commerciale analoga a quella svolta da un'impresa di assicurazioni specificata, un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito; un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entità statale, di un'organizzazione internazionale o di una banca centrale, o un emittente qualificato di carte di credito; qualsiasi altra entità definita come tale dalla rispettiva giurisdizione e che figura in un elenco pubblicato da detta giurisdizione ovvero, per gli Stati membri dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; un veicolo di investimento collettivo esente; un *trust* estero, nel caso in cui il rispettivo *trustee* sia un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e fornisca le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'articolo 3, in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del *trust* medesimo.

Per ognuna di queste tipologie di istituzione il decreto fornisce una definizione analitica.

Precisato l'ambito delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione, il decreto individua le Istituzioni finanziarie di una giurisdizione partecipante tenute alla comunicazione come *“ogni istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante non tenuta alla comunicazione”*.

Alla lettera dd) del comma 1 del decreto viene data la definizione di *“Entità”*: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione.

L'*“Entità non finanziaria”* (lettera ee)) è definita, all'interno di tale ultima categoria, come un'entità che non è un'istituzione finanziaria, ad eccezione delle entità di investimento gestite da altre istituzioni finanziarie diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

In relazione alla suddetta figura giuridica, vengono poi definiti i concetti di *“Entità non finanziaria attiva”* e di *“Entità non finanziaria passiva”*; queste definizioni, come si avrà modo di chiarire, assumono particolare rilievo ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale dei conti finanziari di entità.

Un'entità non finanziaria attiva, per essere considerata tale, deve soddisfare almeno una delle condizioni elencate nella lettera ff), numeri da 1 a 8 (produzione di reddito passivo inferiore al 50 per cento del reddito lordo; capitale dell'entità regolarmente negoziato in un mercato regolamentato; natura di entità statale o internazionale *etc.*); con riferimento alla condizione di cui al numero 8, tuttavia, l'entità in questione deve soddisfare cumulativamente i requisiti previsti dai numeri da 8.1) a 8.5).

Individuati i caratteri propri delle entità attive, il decreto individua, in via residuale, il concetto di *“Entità non finanziaria passiva”*, la quale quindi deve essere intesa come un'entità non finanziaria diversa da un'entità non finanziaria attiva, ovvero un'entità di investimento gestita da un'altra istituzione finanziaria diversa da un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

Il comma 1, lettera hh), dell'articolo 1, definisce, infine, l'*“Entità collegata”* di un'altra entità. In un gruppo formato da almeno due entità, una delle due entità può ritenersi *“entità collegata”* se

controlla, ossia possiede, direttamente o indirettamente, più del cinquanta per cento dei diritti di voto e del valore dell'altra entità, o se le due entità sono soggette a controllo comune. Nel particolare caso in cui le due entità sono entità di investimento gestite da altre istituzioni finanziarie, la nozione di Entità collegata può, altresì, ricorrere nel caso in cui le stesse sono soggette ad una gestione comune e il gestore adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'Allegato A per le medesime.

La nozione di controllo rilevante per l'applicazione della disposizione in commento non è quella civilistica, ma è dettata specificamente all'interno del sistema illustrato, che fa riferimento al *"possesso diretto o indiretto di più del cinquanta per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità"*.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo della normativa in esame, l'articolo 1, comma 2, del decreto descrive alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) i tipi di rapporti finanziari da identificare; nel dettaglio, vengono enucleate le definizioni di *"Conto finanziario"*, *"Conto di deposito"*, *"Conto di custodia"*, *"Quota nel capitale di rischio"*, *"Contratto di assicurazione"*, *"Contratto di rendita"*, *"Contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato"*.

In via generale, il conto finanziario è un conto intrattenuto presso una qualsiasi istituzione finanziaria, come puntualmente individuata dall'articolo 1, comma 1, lett. e), del decreto in rassegna; in tale nozione rientrano: i conti di deposito, ossia i conti commerciali, i conti correnti, i libretti di risparmio, ivi compresi quelli comprovati da un certificato o altro strumento analogo; i conti di custodia a beneficio di un terzo che detiene una o più attività finanziarie, comprese quelle sottoscritte tramite e depositate presso altro soggetto, che agisce per conto del cliente ed in nome proprio; nel caso di un'entità di investimento, le quote nel capitale di rischio e di debito dell'istituzione finanziaria, salve specifiche eccezioni; infine, qualsiasi contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato, ad eccezione dei contratti a copertura del rischio di non autosufficienza di cui all'articolo 2, comma 1, n. VI, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e qualsiasi contratto di rendita emesso da un'istituzione finanziaria, ad eccezione dei contratti di rendita vitalizia immediata non trasferibile e né tantomeno collegata ad investimenti.

Per quanto concerne la definizione di contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato è stato specificato che tale espressione designa, oltre ai contratti di assicurazione come definiti nella relativa definizione, anche i contratti di capitalizzazione indicati all'articolo 179 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto tipici contratti di rendimento. Sono da ritenersi esclusi, invece, proprio perché non sussiste un valore maturato, i contratti di riassicurazione risarcitori fra due imprese di assicurazione, nonché i contratti di assicurazione stipulati nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005.

La successiva lettera m) individua il concetto chiave di *"Conto oggetto di comunicazione"*: si tratta di un conto finanziario intrattenuto presso istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, da una o più persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva, limitatamente alle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a condizione che siano state identificate come tali, a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Nella predetta definizione sono richiamati i fondamentali concetti di *"Persona oggetto di comunicazione"*, *"Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione"*, *"Persone che esercitano il controllo"*, di ognuno di questi il decreto si premura di fornire una puntuale definizione.

Nel dettaglio, la lettera o) del comma 2 chiarisce che per persona oggetto di comunicazione si intende qualsiasi persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione che, ai sensi della successiva lettera p), è tale perché è una persona fisica o una entità ivi residente, o il patrimonio di un *de cuius* che era ivi residente, purché diversa da una società di capitali i cui titoli sono scambiati in uno o più mercati regolamentati, da una società di capitali che è un'entità collegata alla precedente società, da un'entità statale, da un'organizzazione internazionale, da una banca centrale o da un'istituzione finanziaria.

Con riferimento al concetto di persona che esercita il controllo, tale locuzione designa le persone fisiche che esercitano il controllo sull'entità; qualora poi l'entità interessata sia un *trust*, tale termine ha un'accezione molto ampia ricomprendendo oltre al *trustee*, anche il disponente, il beneficiario ed ogni altra persona fisica che esercita il controllo sull'entità o, per quanto riguarda altri dispositivi, abbia funzioni equivalenti. Il decreto precisa che tale espressione deve essere interpretata in conformità delle raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Come si avrà modo di illustrare successivamente, tale definizione ha un ruolo importante nell'architettura della procedura di adeguata verifica dei conti di entità, in quanto funzionale ad effettuare il cosiddetto *look-through approach* nei confronti delle entità non finanziarie passive.

Si passa a definire il “Numero di identificazione fiscale” (NIF), come codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale, rilasciato dalla giurisdizione in cui risiede la persona titolare del conto oggetto di comunicazione (persona fisica o entità) o la persona fisica che esercita il controllo su un'entità non finanziaria passiva titolare del conto.

La lettera s) chiarisce poi il concetto di “Titolare del conto”, che va inteso come la persona elencata o identificata quale titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui è intrattenuto il conto; al riguardo, tuttavia, non si considera titolare del conto la persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario, in quanto in tali casi si considera titolare del conto la persona nel cui vantaggio o per conto della quale è intrattenuto il conto.

Nel caso particolare di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il titolare del conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al valore maturato o modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari del conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata titolare del conto.

Il decreto fornisce inoltre la nozione di “Conto preesistente” e di “Nuovo conto”: tale distinzione è di estrema importanza, in quanto rilevante ai fini della *due diligence*, laddove sono previste discipline differenziate per i nuovi conti e per i conti preesistenti, di persone fisiche e di entità.

In dettaglio, si designa per conto preesistente un conto già attivo alla data del 31 dicembre 2015 o, a prescindere dalla data di apertura, un conto che presenta talune condizioni elencate nel numero 2 della lettera t) del comma 2. I nuovi conti, invece, sono quelli aperti a decorrere dal 1° gennaio 2016, a meno che il conto medesimo non sia considerato conto preesistente ai sensi della relativa definizione.

Il decreto prevede, esclusivamente in relazione ai conti preesistenti, la distinzione tra “Conto di importo non rilevante”, ovvero sia conto preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015 non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD, e “Conto di importo rilevante”, il quale ha un saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015, o al 31 dicembre di un anno successivo, superiore alla predetta soglia.

Viene poi fornita, sempre in relazione ai conti, la definizione di “Conto escluso”: al comma 2, lettera ee), il decreto prevede un elenco di conti finanziari da considerarsi esclusi; per ogni tipologia di conto compresa nell'elenco, il decreto determina i requisiti che gli stessi devono soddisfare affinché possano essere considerati conti esclusi, ai fini dell'applicazione della disciplina in esame.

Per quanto concerne i conti pensionistici, occorre che gli stessi siano regolamentati come conti pensionistici individuali o facciano parte di un piano pensione registrato o regolamentato; beneficino di un trattamento fiscale agevolato; sia prevista in relazione agli stessi la comunicazione di determinate informazioni alle autorità fiscali; siano individuati determinati eventi ai quali i prelievi sui suddetti conti sono subordinati; sia previsto un limite massimo al versamento dei contributi.

Per quanto concerne gli altri conti, occorre che siano regolamentati come veicolo d'investimento a fini non pensionistici e scambiati su un mercato regolamentato di valori mobiliari; siano regolamentati come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; beneficino di un trattamento fiscale agevolato; siano individuati determinati criteri ai quali i prelievi sui suddetti conti sono subordinati; sia previsto un limite massimo al versamento dei contributi.

Anche i contratti di assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni e i conti di pertinenza di un asse ereditario possono essere compresi tra i conti esclusi purché soddisfino determinati requisiti.

Nell'elencazione dei conti esclusi individuati dal decreto sono altresì presenti taluni conti aperti in relazione a un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; ovvero in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi determinati requisiti; ovvero aperti in relazione a taluni obblighi posti in capo alle istituzioni finanziarie che finanziano prestiti garantiti da bene immobili o al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte.

Per quanto concerne i conti di deposito, affinché possano essere considerati "conti esclusi", il decreto prevede che devono esistere esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto per l'utilizzo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile ed il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente, e a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente a tale data, l'istituzione finanziaria attui politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo in euro corrispondente a 50.000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente, eccedente tale importo, sia rimborsato al cliente entro 60 giorni.

La norma definitoria rinvia all'elenco dei conti esclusi, indicati nell'Allegato B, punto 2, al presente decreto. Si tratta dei conti finanziari individuati e segnalati alla Commissione europea da trattare come conti esclusi che, sebbene non compresi in quelli di cui alle lettere da a) a f), paragrafo 1, parte C, sezione VIII, Allegato I, della direttiva 2014/107/UE, hanno caratteristiche sostanzialmente simili a quelli dei conti espressamente esclusi dalla direttiva e presentano un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale.

L'elenco dei predetti conti da trattare come conti esclusi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C362, del 31 ottobre 2015, e ricomprende: le polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti, calcolate su salari o stipendi ed assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale, nonché i piani pensionistici individuali.

Si sottolinea che in questo elenco non sono presenti alcuni prodotti assicurativi che, oltre ad essere considerati a basso rischio di evasione fiscale, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/107/UE e del CRS, quali le polizze di assicurazione di non autosufficienza (cd. "Long Term Care") di cui all'articolo 2, comma 1, ramo IV, del d. lgs. n. 209 del 2005, e quelle nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto, come sopra evidenziato, già esclusi rispettivamente dalla definizione di "conto finanziario" e di "contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato".

L'ultima parte dell'articolo 1, comma 2, è dedicata alle importanti definizioni di "*Procedure AML/KYC*", "*Prove documentali*" e "*Responsabile del rapporto*".

Con riferimento alla prima definizione, il decreto rinvia alle procedure in materia di adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio contemplate dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché a quelle individuate da provvedimenti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In relazione alla seconda locuzione, viene chiarito che tale concetto va differenziato in ragione del titolare del conto: per le persone fisiche, vi rientrano i documenti di identità validi rilasciati da enti pubblici autorizzati; per le entità, vi rientra la documentazione attinente la denominazione o l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione in cui l'entità risiede o in cui è legalmente costituita od organizzata.

Per entrambi i soggetti, valgono come prove documentali i certificati di residenza rilasciati da enti pubblici autorizzati dalla giurisdizione nella quale il cliente afferma di risiedere, nonché i bilanci



sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i conti preesistenti di entità, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione possono utilizzare qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardanti il titolare del conto, determinata in base a un sistema *standardizzato* di codificazione industriale, registrata dall'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle procedure AML/KYC o per altre finalità di legge, diverse da quelle fiscali, e applicata da detta istituzione finanziaria prima della data utilizzata per classificare il conto finanziario come conto preesistente, purché la predetta istituzione non sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che tale classificazione è inesatta o inattendibile. A tal fine, per sistema *standardizzato* di codificazione industriale il decreto chiarisce che si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Infine, la lettera hh) delinea il concetto di responsabile del rapporto come il funzionario o altro dipendente della istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, al quale la stessa abbia assegnato, su base continuativa nel tempo, la responsabilità di seguire uno o più titolari di conti di importo rilevante. Tale definizione, come si vedrà, assume rilievo soprattutto nell'ambito della procedura di adeguata verifica dei conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante, laddove è previsto che le istituzioni finanziarie possono utilizzare tale figura per integrare i risultati delle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici.

L'**articolo 2**, al comma 1, stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*) per identificare i conti oggetto di comunicazione.

A tal fine, il decreto precisa che gli intermediari italiani applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, nonché le procedure di *due diligence*, puntualmente descritte nell'Allegato A al presente decreto.

Il comma 2 fa riferimento all'ipotesi in cui sia modificato l'allegato D recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti. In tal caso le istituzioni finanziarie italiane devono "riprocessare" i conti intrattenuti da entità di investimento, gestite professionalmente da altre istituzioni finanziarie, residenti o localizzate nelle giurisdizioni escluse dall'allegato D per effetto della modifica ai fini della individuazione di eventuali persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo su tali entità.

A tal fine le istituzioni possono applicare anche ai conti aperti dal 1° gennaio 2016 le procedure di cui alla Sezione IV dell'Allegato A; tale facoltà è stata concessa, in linea con quanto previsto dal paragrafo 31 del "*CRS Implementation Handbook*" pubblicato dall'OCSE, al fine di attenuare gli oneri posti a carico delle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione in considerazione delle tempistiche richieste per l'effettivo perfezionamento degli accordi sottoscritti a livello internazionale.

L'**articolo 3**, commi da 1 a 6, del decreto in esame disciplina gli obblighi di comunicazione, indicando le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all'Agenzia delle entrate.

Il comma 7 ha come destinatario, invece, l'Agenzia delle entrate che deve trasmettere le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorità competente della giurisdizione considerata.

Il comma 1, prima di elencare la tipologia di informazioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, si preoccupa di definire la tempistica con la quale ciascuna istituzione finanziaria italiana invierà all'Agenzia delle entrate le informazioni relative a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione. Nel fare ciò, opera un rinvio all'allegato C al presente decreto, nel quale per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione sono riportati l'anno in cui deve avvenire il primo scambio e l'anno oggetto di comunicazione del primo scambio.

Il comma 1 prosegue poi indicando le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, operando distinzioni in base alla tipologia di conto considerata.

Tali informazioni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3, vanno trasmesse ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; le modalità di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati saranno in ogni caso stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la tipologia di informazioni da trasmettere, si prevede, in primo luogo, che in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione siano comunicati il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione; nel caso in cui titolari del conto siano persone fisiche, vanno altresì comunicati la data e il luogo di nascita di ognuno. Nel caso in cui titolare di conto sia una entità non finanziaria passiva, il decreto prevede che si proceda a individuare le persone che esercitano il controllo sulla stessa. Se all'esito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste dall'allegato A, l'entità è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le istituzioni tenute alla comunicazione devono comunicare non solo il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità, ma anche il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo.

In relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione, vanno altresì comunicati il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto; la denominazione e il codice fiscale dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il valore alla chiusura del conto.

Nel caso in cui il conto oggetto di comunicazione sia un conto di custodia, oltre alle predette informazioni, devono essere forniti i seguenti dati: l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela, in relazione al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto.

Nel caso di un conto di deposito, invece, le informazioni devono riguardare, oltre a quelle genericamente previste per ogni conto, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Nel caso di conti che non rientrano nelle due predette tipologie, e che quindi non siano né conti di custodia, né conti di deposito, tra le informazioni richieste, oltre a quelle genericamente previste per ogni conto, vi sono quelle relative all'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

In deroga al comma 1, che tra i dati oggetto di comunicazione indica il NIF, il luogo e la data di nascita delle persone fisiche titolari di conto che sono persone oggetto di comunicazioni (nonché delle persone che esercitano il controllo sulle entità finanziarie passive nel caso in cui l'entità sia titolare di conto se all'esito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste dall'allegato A, l'entità sia identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo

che sono persone oggetto di comunicazione), i commi 2 e 3 dell'articolo 3, disciplinano i casi in cui le istituzioni finanziarie non hanno l'obbligo di comunicare i dati suindicati.

Il primo caso è quello in cui il NIF non viene rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

Altri casi si riferiscono invece esclusivamente ai conti preesistenti.

In relazione a questi conti si prevede che non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita qualora tali dati non siano già raccolti e conservati presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione.

In ogni caso al fine di acquisire i predetti dati, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano almeno una volta all'anno il titolare del conto nel periodo compreso tra l'anno in cui il rispettivo conto è stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta tale identificazione. Il termine del decimo anno è analogo a quello previsto per i cd. "conti dormienti" dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. Si tratta, in sostanza, di conti in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna movimentazione per un periodo di tempo di 10 anni, e che, al decorrere di tale periodo, vengono estinti e le relative somme vengono devolute ad un fondo pubblico costituito per indennizzare le vittime di reati finanziari.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione degli importi e di qualificazione dei pagamenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane tenute all'adempimento dei predetti obblighi di comunicazione, il comma 4 opera un rinvio alle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

Ai sensi del comma 5, le predette istituzioni finanziarie devono indicare la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

Il comma 7, infine, indica il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorità competente della giurisdizione considerata.

Tale termine è il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.

L'**articolo 4** del decreto contiene disposizioni in materia di esecuzione della disciplina in materia di adeguata verifica ai fini fiscali dei conti finanziari, stabilendo che con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere previste ulteriori disposizioni attuative, nonché modifiche agli allegati al presente decreto.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede che, entro il 1° luglio 2017, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, sarà rivisto al fine di apportare eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonché di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere.

L'**articolo 5** fissa la decorrenza delle disposizioni contenute nel decreto a far data dal 1° gennaio 2016.

L'**Allegato A** al decreto disciplina le procedure di adeguata verifica che le istituzioni finanziarie italiane devono porre in essere per determinare lo *status* del titolare del conto, e prevede le opzioni che possono essere esercitate dalle medesime istituzioni.

La **Sezione I** contiene le regole generali che disciplinano la *due diligence*, le quali, per loro natura, sono applicabili a tutte e quattro le categorie di conti finanziari su cui è strutturata la procedura di adeguata verifica (conti preesistenti di persone fisiche; nuovi conti di persone fisiche; conti preesistenti di entità; nuovi conti di entità).

In particolare, la parte A stabilisce che un conto si considera come conto oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale, a conclusione della procedura di adeguata verifica, e le pertinenti informazioni devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate con cadenza annuale, nel corso dell'anno solare seguente a quello cui si riferiscono le informazioni.

La medesima parte introduce il cosiddetto *wider approach* per le giurisdizioni partecipanti, già previsto in via legislativa dall'articolo 5 della legge 18 giugno 2015, n. 95, stabilendo che qualora

all'esito della procedura di *due diligence* il conto venga identificato come conto estero, che non è un conto oggetto di comunicazione, le istituzioni possono utilizzare tale risultato per adempiere futuri obblighi di identificazione della clientela. In tal modo, la *due diligence* viene eseguita una sola volta, semplificando sensibilmente gli adempimenti a carico delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, le quali, nel caso in cui la giurisdizione estera dovesse diventare una giurisdizione oggetto di comunicazione, possono ritenere già assolti gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali relativi al conto finanziario interessato da tale cambiamento.

La parte B fissa la regola temporale di determinazione del saldo o del valore del conto finanziario da sottoporre a verifica, stabilendo che tale grandezza economica deve essere rilevata l'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

La parte C prescrive poi alle istituzioni finanziarie di utilizzare, al fine di determinare il saldo o il valore di una soglia, il valore dell'ultimo giorno dell'anno solare o comunque l'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o all'interno di tale anno.

La parte D prevede che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, al fine di adempiere gli obblighi di adeguata verifica, possano, ferma restando la loro responsabilità, ricorrere a fornitori terzi di servizi, purché le stesse forniscano copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori e non ritengano valido uno *status*, qualora sappiano o abbiano motivo di sapere che tale *status* è inaffidabile o errato.

Infine, la parte E consente agli intermediari finanziari di applicare la procedura prevista per i nuovi conti ai conti preesistenti e quella per conti di importo rilevante ai conti di importo non rilevante.

Tali opzioni possono essere esercitate anche separatamente per specifiche categorie o gruppi di conti finanziari, lasciando pertanto alle istituzioni tenute alla comunicazione ampia flessibilità nella scelta delle procedure ritenute più adeguate ad adempiere gli obblighi di verifica ai fini fiscali.

La **Sezione II** è dedicata alla procedura di adeguata verifica per i conti preesistenti di persone fisiche di importo rilevante e di importo non rilevante. Tale distinzione vale a graduare l'intensità delle procedure di adeguata verifica, contemperando le opposte esigenze di mitigare gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane ed, al tempo stesso, arginare il rischio di evasione da parte di contribuenti residenti in giurisdizioni oggetto di comunicazione.

La parte A prevede un'esclusione espressa per i conti finanziari rappresentati da contratti di assicurazione, per i quali è misurabile un valore maturato, e per i contratti di rendita, a condizione che la legislazione in materia faccia divieto di vendere tali prodotti finanziari a soggetti residenti in una giurisdizione oggetto di comunicazione; tale precisazione, non presente nel testo della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, è giustificata dall'ambito di applicazione "polivalente" delle procedure di adeguata verifica, le quali interessano, oltre alle giurisdizioni degli Stati membri dell'Unione europea, anche quelle di altre giurisdizioni oggetto di comunicazione, con riferimento alle quali la normativa nazionale potrebbe vietare la commercializzazione di tali contratti, rendendo inutile effettuare la *due diligence* di tali conti finanziari.

La parte B disciplina la procedura applicabile ai conti preesistenti di persone fisiche di importo non rilevante.

A tale riguardo, il numero 1 prevede che, qualora negli archivi delle istituzioni finanziarie sia riportato, sulla base di prove documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica, l'istituzione finanziaria può considerare, ai fini fiscali, tale persona residente nella giurisdizione in cui si trova l'indirizzo, utilizzando quello che, in ambito internazionale, è stato denominato *residence address test*. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'istituzione tenuta alla comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere conoscenza del fatto che le suddette prove documentali sono inesatte o inattendibili, tale istituzione deve acquisire un'autocertificazione e nuove prove documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali del titolare del conto entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se posteriore, entro 90 giorni dalla notifica o dalla scoperta di tale cambiamento. Se l'istituzione finanziaria non è in grado di ottenere la suddetta

autocertificazione entro la data prefissata, la stessa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui si dirà a breve.

Nel diverso caso in cui l'istituzione non disponga *ab origine* di tale supporto documentale o scelga di non avvalersi del risultato della verifica del *residence address test*, la stessa deve effettuare una ricerca negli archivi elettronici, finalizzata all'individuazione di specifici indizi, puntualmente elencati nel numero 2 (identificazione del titolare del conto come residente in una giurisdizione estera; attuale indirizzo postale o di residenza in una giurisdizione estera; uno o più numeri telefonici in una giurisdizione estera e nessun numero telefonico italiano; ordini di bonifico permanente a favore di un conto intrattenuto in una giurisdizione estera; ordine di fermo posta o indirizzo "c/o" in una giurisdizione estera).

Nel caso in cui nessun indizio sia emerso all'esito della ricerca elettronica, non sono richiesti all'istituzione finanziaria ulteriori adempimenti; qualora, al contrario, sia stato rilevato taluno dei primi cinque indizi, l'intermediario deve, fatte salve le ipotesi derogatorie previste dal numero 6, considerare il titolare del conto come residente ai fini fiscali in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione per cui sia emerso un indizio; nel caso in cui sia emerso *esclusivamente* un indizio relativo ad un ordine di fermo posta o ad un indirizzo "c/o", l'istituzione finanziaria interessata deve effettuare una ricerca negli archivi cartacei o farsi rilasciare un'autocertificazione e, nell'ipotesi in cui nessuna residenza fiscale sia attribuibile al titolare, segnalare il conto all'Agenzia delle entrate come conto non documentato.

In presenza di conti preesistenti di importo rilevante, la parte C della medesima Sezione, contempla una procedura di verifica rafforzata, in considerazione della maggiore entità del rischio di evasione da parte dei contribuenti interessati: l'istituzione finanziaria deve infatti avviare la procedura con la ricerca nei propri archivi elettronici di eventuali indizi di residenza in una giurisdizione estera.

Se il *database* dell'intermediario contiene tutti i campi necessari ad individuare gli indizi elencati nel numero 3 da a) ad f) non è prevista alcuna ulteriore ricerca; per converso in caso di insufficienza dei campi necessari per l'individuazione degli indizi elencati nel numero 3, lett. da a) ad f), l'intermediario deve effettuare una ricerca negli archivi cartacei, ma limitata ai dati non presenti nelle banche dati elettroniche.

Se l'intermediario gestisce i conti di importo rilevante assegnandoli ad un responsabile del rapporto, oltre ad eseguire la ricerca negli archivi elettronici ed in quelli cartacei, deve verificare se tale responsabile è a conoscenza del fatto che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione. In caso positivo, tale conto e quelli ad esso collegati devono essere comunicati.

Il numero 5 disciplina gli effetti dell'esito della verifica prevedendo tre ipotesi.

La prima ipotesi ricorre qualora non venga rilevato alcun indizio e non sussista un responsabile del rapporto che sia a conoscenza del fatto che il titolare è persona oggetto di comunicazione.

In questo caso non è richiesto nessun ulteriore adempimento, fatto salvo il caso in cui emergano successivamente nuovi elementi conoscitivi.

La seconda ipotesi ricorre allorquando venga rilevato uno o più indizi di cui al paragrafo B, numero 2, ad eccezione dell'indizio relativo all'ordine di fermo posta o di indirizzo "c/o".

In questo caso l'istituzione finanziaria, fatte salve le specifiche deroghe previste dal paragrafo B, numero 6, deve considerare il titolare come fiscalmente residente in ciascuna giurisdizione per cui sia stato identificato un tale indizio.

L'ultimo caso contemplato dal decreto è un caso residuale, che ricorre quando è stato rilevato *esclusivamente* un indizio relativo all'ordine di fermo posta o di indirizzo "c/o": l'istituzione deve richiedere al titolare del conto un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione o prove documentali, idonee ad individuare la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso.

Il decreto poi, ai numeri 6, 7, e 8 detta discipline specifiche per l'ipotesi di mutamento del conto da conto di importo non rilevante a conto di importo rilevante; per l'ipotesi di conto non documentato, per il quale l'istituzione finanziaria è obbligata ad applicare annualmente la procedura *de qua*; nonché, da ultimo, per il caso di mutamento di circostanze a seguito delle quali è possibile attribuire una residenza estera al titolare del conto.

La *due diligence* dei conti preesistenti di importo non rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2017, mentre per quelli di importo rilevante la data ultima è anticipata al 31 dicembre 2016.

I conti preesistenti di persone fisiche, di importo rilevante e di importo non rilevante, identificati come conti oggetto di comunicazione si considerano tali per tutte le annualità successive, a meno che il titolare del conto non cessi di essere una persona oggetto di comunicazione, poiché, ad esempio, trasferisce la propria residenza ai fini fiscali in Italia o in uno Stato estero non oggetto di comunicazione.

Per quanto concerne i nuovi conti di persone fisiche, cui è dedicata la **Sezione III**, la *due diligence* prevede che l'istituzione finanziaria italiana è tenuta ad acquisire un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione. Tale autocertificazione deve in ogni caso essere valutata nel contesto di tutte le informazioni raccolte in sede di apertura del conto finanziario, ivi compresa la documentazione raccolta ai sensi della procedura antiriciclaggio.

Se l'autocertificazione, letta alla luce di quanto detto sopra, stabilisce che il titolare del conto è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, la parte B fa obbligo all'istituzione finanziaria di considerare il conto come conto oggetto di comunicazione.

La parte C stabilisce, inoltre, che, qualora dovessero emergere circostanze nuove che inducano l'intermediario a ritenere che l'autocertificazione originale sia inesatta o inattendibile, è necessario acquisire un'altra autocertificazione che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali; in alternativa l'istituzione finanziaria può chiedere una ragionevole spiegazione ed una documentazione di supporto all'originaria autocertificazione.

Per i conti preesistenti di entità, disciplinati nella **Sezione IV**, la verifica è volta a determinare se il conto sia detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione o da entità non finanziarie passive, controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.

Nel dettaglio, la parte A contiene una regola di esenzione, valevole per tutti i conti preesistenti o, separatamente, per specifiche categorie o gruppi di tali conti, per i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo in euro corrispondente a 250.000 USD (cd. conti sotto-soglia) e fintanto che non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo. È fatta salva, comunque, la facoltà per le istituzioni finanziarie di disapplicare tale soglia di esenzione, con riguardo a tutti i conti preesistenti di entità da esse detenuti o per specifiche categorie o gruppi di tali conti.

La parte C ribadisce quanto ricavabile in via interpretativa dalle norme definitorie contenute nell'articolo 1, laddove stabilisce che si considerano conti oggetto di comunicazione solo quelli detenuti da una o più entità che sono persone oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva, con una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione.

Per i conti soggetti a verifica, identificazione o comunicazione, la parte D contiene le istruzioni cui le istituzioni finanziarie devono attenersi per effettuare la *due diligence*: in tal senso, gli intermediari hanno l'obbligo di determinare la residenza dell'entità attraverso la verifica delle informazioni relative ai clienti, già acquisite in virtù di disposizioni di legge (incluse le informazioni raccolte in base alla normativa antiriciclaggio) o in ragione dei rapporti commerciali con la clientela. Se tali informazioni indicano che il titolare del conto è una persona oggetto di comunicazione, le istituzioni finanziarie devono considerare il conto stesso come conto oggetto di comunicazione, a meno che non acquisiscano un'attestazione di residenza fiscale nella forma dell'autocertificazione o possano ragionevolmente determinare, sulla base di informazioni in loro possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare non è persona oggetto di comunicazione.

Le stesse istituzioni finanziarie devono altresì determinare se il titolare del conto è una entità non finanziaria passiva, con una o più persone che la controllano, e stabilire la residenza di dette persone.

Qualora almeno una di queste persone sia una persona oggetto di comunicazione, tale conto deve essere identificato come conto oggetto di comunicazione, anche se la residenza dell'entità non finanziaria passiva sia localizzata in una giurisdizione che non è oggetto di comunicazione.

A tal fine, gli intermediari devono seguire le procedure previste dalle lettere a), b) e c) del numero 2, nell'ordine che ritengono più appropriato in base alle circostanze del caso.

In particolare, per determinare la "natura" dell'entità, l'istituzione finanziaria deve acquisire un'autocertificazione dall'entità medesima titolare del conto, a meno che, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che la stessa sia un'entità non finanziaria attiva o un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento, gestita professionalmente da un'altra istituzione finanziaria, di una giurisdizione non partecipante.

Per determinare le persone che controllano l'entità non finanziaria passiva, possono essere utilizzate le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio; infine, per determinare la residenza fiscale di tali soggetti, con riferimento ai conti di importo non rilevante, possono essere utilizzate le informazioni assunte nelle medesime procedure; negli altri casi, invece, può essere utilizzata un'autocertificazione che attesti la giurisdizione o le giurisdizioni in cui la persona che esercita il controllo è residente ai fini fiscali.

Nel caso in cui l'istituzione finanziaria non riesca ad ottenere l'autocertificazione, la residenza delle persone che esercitano il controllo viene determinata in conformità delle procedure descritte nella parte C della Sezione II.

La parte E fissa i termini entro i quali deve essere effettuata la procedura di adeguata verifica dei conti preesistenti di entità, stabilendo che per i conti, che al 31 dicembre 2015 superino un importo in euro corrispondente a 250.000 USD (cd. conti sopra-soglia) la *due diligence* deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2017; mentre per quelli che lo diventano al 31 dicembre di qualsiasi anno successivo, tale procedura deve essere conclusa entro la fine dell'anno solare immediatamente seguente. Infine, viene chiarito, anche con riferimento a tale tipologia di conti, che qualora avvenga un cambiamento di circostanze, in forza del quale l'intermediario che ha conoscenza o, comunque, ha fondato motivo di essere a conoscenza della inattendibilità dell'autocertificazione o di altra documentazione, deve rideterminare lo *status* attraverso una nuova procedura di adeguata verifica.

Per i nuovi conti di entità, a cui è dedicata la **Sezione V**, le istituzioni finanziarie italiane devono determinare lo *status* del titolare del conto, acquisendo, secondo quanto previsto dalla parte A, un'attestazione di residenza fiscale nella forma di autocertificazione, che consenta a dette istituzioni di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione, in base alle informazioni acquisite in relazione all'apertura del conto, ivi comprese quelle in materia di antiriciclaggio.

Nel caso in cui l'entità autocertifichi di non avere una residenza ai fini fiscali, l'intermediario finanziario può utilizzare, per determinare la residenza, l'indirizzo della sede principale.

Qualora tale documentazione indichi che il titolare è residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione, l'istituzione finanziaria deve identificare il conto come conto oggetto di comunicazione, a meno che la predetta istituzione possa determinare, in base alle informazioni in proprio possesso o pubblicamente disponibili, che titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione.

Le istituzioni tenute alla comunicazione devono poi determinare se il titolare del conto è un'entità non finanziaria passiva, con una o più persone che la controllano, e stabilire la residenza di dette persone. Qualora almeno una di queste persone sia una persona oggetto di comunicazione, tale conto deve essere identificato come conto oggetto di comunicazione, anche se la residenza dell'entità non finanziaria passiva sia localizzata in una giurisdizione che non è oggetto di comunicazione.

A tal fine, gli intermediari devono seguire le procedure previste dalle lettere a), b) e c) del numero 2 nell'ordine che ritengono più appropriato in base alle circostanze.

Sul punto, si ricorda, in ogni caso, che la legge 18 giugno 2015, n. 95, all'articolo 5, comma 2, già richiede alle istituzioni finanziarie, all'apertura di un conto finanziario da parte di entità non

finanziarie passive ovunque residenti, l'acquisizione, tra l'altro, delle informazioni indicate nelle lettere a) e b) del comma 1 (che comprendono tutti i dati identificativi, compreso il codice fiscale) relative alle persone fisiche che esercitano il controllo sulle predette entità.

In particolare, per determinare la "natura" dell'entità, l'istituzione finanziaria deve acquisire un'autocertificazione del titolare del conto, a meno che, sulla base delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il titolare del conto sia un'entità non finanziaria attiva ovvero un'istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento, gestita professionalmente da altre istituzioni finanziarie, che non è un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante.

Per determinare le persone che controllano l'entità non finanziaria passiva possono essere utilizzate le informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio, a condizione tuttavia che esista concordanza tra la definizione valevole per l'antiriciclaggio e quella contenuta nel presente decreto (articolo 1, comma 2, lett. q)), che richiama le raccomandazioni del GAFI. In particolare, la definizione di persone che esercitano il controllo, in relazione a nuovi conti aperti da entità non finanziarie passive è quella contenuta, nelle raccomandazioni del GAFI del 2012. Tale definizione potrebbe risultare, al momento, più ampia rispetto a quella attualmente adottata dalle istituzioni finanziarie italiane ai sensi dell'attuale contesto normativo e regolamentare nazionale, che dovrà essere adeguato ai più recenti *standard* concordati a livello internazionale.

Per determinare, infine, la residenza fiscale di tali soggetti, le istituzioni tenute alla comunicazione devono acquisire un'autocertificazione che attesti la giurisdizione o le giurisdizioni in cui la persona che esercita il controllo è residente ai fini fiscali.

La **Sezione VI**, infine, fornisce alcune regole supplementari che le istituzioni finanziarie italiane devono applicare nell'espletamento delle procedure di *due diligence*.

La parte A ribadisce che le istituzioni non possono considerare attendibili le autocertificazioni e la documentazione acquisita nell'effettuazione della procedura, se sono a conoscenza o hanno fondato motivo di essere a conoscenza del fatto che tale documentazione è inesatta o inattendibile; in altri termini, i documenti acquisiti non devono essere assunti acriticamente, ma deve esserne verificata la coerenza con le informazioni raccolte per l'apertura del conto, ivi compresa la documentazione richiesta ai fini della normativa antiriciclaggio.

La parte B contiene una presunzione di non identificazione, come conto oggetto di comunicazione, applicabile ai conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o di contratti di rendita che ricevono un'indennità di decesso, nonché di una quota di un contratto di assicurazione di gruppo o di un contratto di rendita di gruppo.

Nella parte C, ai numeri 1) e 2), vengono stabilite le modalità di aggregazione dei saldi o valori dei conti detenuti presso istituzioni finanziarie italiane da una persona fisica o da un'entità. L'aggregazione è estesa a tutti i conti intrattenuti dal soggetto presso l'intermediario e presso entità facenti parte del medesimo gruppo, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'intermediario consentano, attraverso un codice identificativo unico (codice fiscale, numero cliente, o altro codice), di effettuare detto collegamento. Nell'ipotesi di conto finanziario cointestato, inoltre, è previsto che a ciascun titolare del conto sia attribuito l'intero saldo o valore del conto, essendo pertanto irrilevante tale qualificazione giuridica ai fini della determinazione della consistenza economica del conto medesimo.

Per determinare se un conto sia di importo rilevante attraverso le regole di aggregazione, l'intermediario deve altresì richiedere le informazioni in possesso dell'eventuale responsabile del rapporto, per verificare se uno o più conti siano riferibili direttamente o indirettamente allo stesso soggetto.

La parte D prescrive che le autocertificazioni e le prove documentali devono essere richieste all'apertura di ciascun conto finanziario, anche nel caso in cui il cliente abbia già aperto un conto presso il medesimo intermediario; tuttavia, in tali casi, le istituzioni possono utilizzare le



autocertificazioni già fornite, qualora i conti siano trattati come unico conto al fine di soddisfare le disposizioni di cui alla parte A.

La parte E stabilisce le condizioni affinché le istituzioni finanziarie possano utilizzare la documentazione raccolta da terzi, che agiscono come mandatari e che conservano tale documentazione per loro conto.

A tal fine: l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve avere libero accesso ai dati immagazzinati nel sistema informativo e facoltà di registrare qualsivoglia dato riguardante l'affidabilità della documentazione; il terzo fornitore del servizio deve essere obbligato a comunicare alle predette istituzioni finanziarie tutte le informazioni attinenti l'affidabilità della documentazione o dello *status* assegnato al titolare del conto.

La parte F ha ad oggetto le regole di validità temporale delle autocertificazioni e della documentazione raccolte nell'attività di *due diligence*. Nel dettaglio, è previsto che le prove documentali che hanno una scadenza, come la maggior parte dei documenti identificativi, possono essere utilizzati fino alla loro scadenza o, comunque, entro il quinto anno successivo a quello in cui sono state acquisite.

Per quanto riguarda le autocertificazioni e talune prove documentali che abbiano determinate caratteristiche, esse hanno durata illimitata, sempreché non intervengano cambiamenti di circostanze o l'istituzione finanziaria sappia o abbia ragione di sapere che detta documentazione sia errata o comunque inaffidabile.

L'ultima parte della Sezione introduce, infine, delle regole *ad hoc*, applicabili ai conti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione o che comportano l'acquisizione in massa di conti (si pensi, ad esempio, alla cessione d'azienda), stabilendo che le istituzioni finanziarie possono avvalersi della documentazione raccolta dai propri predecessori o danti causa; nel caso, poi, in cui l'istituzione finanziaria dante causa abbia effettuato, prima del trasferimento, la *due diligence* su tali conti, l'istituzione finanziaria avente causa può ritenere valido lo *status* già attribuito all'esito di tale ultima verifica ai fini fiscali.

L'Allegato A si chiude con la **Sezione VII**, la quale contiene norme complementari di comunicazione e *due diligence* relative ai conti finanziari.

In particolare, la parte 1 definisce l'importante concetto di cambiamento di circostanze rilevante ai fini della corretta effettuazione dell'adeguata verifica, precisando che tale fattispecie ricomprende il cambiamento o l'aggiunta di informazioni sia se relative allo *status* della persona oggetto di comunicazione, sia se relative al conto oggetto di comunicazione, nella misura in cui tale modifica può influire sullo *status* del titolare del conto.

La parte 2 stabilisce che, per determinare se un'istituzione finanziaria è residente in una giurisdizione partecipante, occorre verificare se l'intermediario è soggetto all'autorità di tale giurisdizione; tale condizione deve ritenersi soddisfatta qualora la giurisdizione sia in grado di imporre gli obblighi di comunicazione alle istituzioni in questione. Con particolare riferimento ai *trust* che sono istituzioni finanziarie, a prescindere dalla residenza dello stesso in una giurisdizione partecipante, sussiste tale requisito se i *trustee* sono residenti in una giurisdizione partecipante, a meno che l'entità stessa fornisca le informazioni rilevanti, ai fini dell'adeguata verifica, alla giurisdizione partecipante presso la quale risiede.

La parte 3 contiene regole di determinazione dell'istituzione finanziaria presso la quale è detenuto il conto finanziario, differenziate in funzione della natura del conto stesso (conto di custodia; conto di deposito; quote nel capitale di rischio o di debito; contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato; contratto di rendita).

La parte seguente prevede che le entità che non hanno una residenza ai fini fiscali, sono considerate residenti nella giurisdizione in cui è situata la sede di direzione effettiva.

Infine, la parte 5 chiarisce, con riferimento alle entità, che tra le prove documentali individuate nell'articolo 1, comma 2, lettera gg), del presente decreto è ricompreso l'indirizzo della sede principale dell'entità nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui la stessa dichiara

di essere residente o nella giurisdizione partecipante o in altra giurisdizione in cui è costituita o organizzata.

L'**Allegato B** contiene l'elenco delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. o), n. 10), del decreto, nonché quello dei conti finanziari esclusi richiamati dal citato articolo 1, al comma 2, lett. ee), n. 7).

L'**Allegato C** elenca le giurisdizioni oggetto di comunicazione, ovverosia qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione.

Nel citato allegato sono indicati per ogni giurisdizione, sia il primo anno di scambio di informazioni, sia il primo periodo di imposta oggetto di comunicazione.

Si evidenzia che, entro il 30 giugno 2016, a seguito dell'attività di "*matching*" che sarà svolta dall'OCSE, verranno puntualmente individuate le giurisdizioni oggetto di comunicazione, per cui l'elenco di cui all'allegato C potrebbe subire modifiche.

L'**Allegato D**, al contrario, contiene un elenco delle giurisdizioni partecipanti, ovverosia, secondo la definizione propria del decreto, qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione.